



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Direttore Generale

Spett.le Ministero della Cultura

Alla c.a di RTD dott.ssa Marina Giuseppone

mbac-dg-or@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Invito n.567-2021. Segnalazione n. 575/2021 - Amministrazione segnalata:

Ministero della Cultura - Qualificazione tematica: accessibilità e usabilità sito web - Prot.

AgID n. 3799 del 15/02/2021 e prot. AgID n. 5811 del 11/03/2021

Come è noto, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art.41 del decreto legge n.77/2021, convertito con modificazione in legge 29/7/2021, n.108, l'art.17, comma 1 quater del CAD è stato così modificato" *È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore Generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis del CAD*".

La nuova normativa (art.17 comma 1 quater come modificato dall'art 41 dl 77 e art 18 bis CAD), si ritiene applicabile per le segnalazioni pervenute dall'entrata in vigore del richiamato decreto (1 giugno 2021) e le sanzioni amministrative risultano applicabili solo alle violazioni commesse dal 1 giugno 2021.

Per quanto riguarda le segnalazioni già pendenti a tale data, Agid, e per essa il Direttore Generale, alla quale è ora attribuito il potere di adottare i provvedimenti in caso di accertamento delle violazioni, applica la disciplina previgente con il relativo regolamento, rispetto al quale il riferimento al Difensore Civico per il Digitale si intende sostituito da AgID quando relativo a poteri e attività che ora la legge attribuisce a quest'ultima; per l'effetto, AgID,

e per essa il Direttore generale, a conclusione dei procedimenti relativi a segnalazioni ritenute fondate, adotta gli inviti in precedenza rimessi al Difensore Civico per il Digitale.

Con Segnalazione al Difensore civico per il digitale (prot. AgID n. 3799 del 15/02/2021 e prot. AgID n. 5811 del 11/03/2021) si espone quanto segue: *“sito inaccessibile e non usabile Vi chiedo di osservare il sito <https://la Gallerianazionale.com/>” e “verificare se accessibile secondo le norme” e “ il sito viola totalmente le regole basilari di accessibilità' ed usabilità. segnalato il problema rispondono con motivazioni di stile. Sottoposto ai validatori basici risponde con un elenco sterminato di errori”.*

Sulla base degli elementi istruttori acquisiti presso il Servizio competente di AgID in ambito accessibilità, dai quali risulta che gli errori segnalati sono effettivamente presenti ed è assente la dichiarazione di accessibilità, si ritiene che vi sia stata una violazione delle disposizioni della legge 4/2004 *“Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”* e delle linee guida AgID *“sull'accessibilità degli strumenti informatici”*.

Pertanto, si è ritenuta fondata la richiamata Segnalazione e si invita l'Amministrazione segnalata- Ministero della Cultura a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, dandone conferma alla scrivente Agenzia, provvedendo a rispettare le disposizioni della legge 4/2004 e le linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione e che il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale